REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/82 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1986/82 [4],

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2136/82 [6], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2120/82 della Commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3568/82 [8] ;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale :

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
[3] GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
[4] GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 10.
[5] GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
[6] GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 88.
[7] GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 50.
[8] Vedi pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

[ECU / 100 kg (1)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,321
ex 12.01	Semi di girasole	23,160

[ECU / 100 kg (1)]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		gennaio 1983	febbraio 1983	marzo 1983	aprile 1983	maggio 1983	giugno 1983
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,321	23,524	23,730	24,183	23,652	23,754
ex 12.01	Semi di girasole	23,160	23,519	23,725	24,046	24,038	—

(1) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 ECU = 2,33379 DM
1 ECU = 2,57971 Fl
1 ECU = 44,9704 FB/Flux
1 ECU = 6,61387 FF
1 ECU = 8,23400 Dkr
1 ECU = 0,691011 £ (Irl.)
1 ECU = 0,593549 £ (GB)
1 ECU = 1 337,69 Lit
1 ECU = 67,9791 Dr